

STATUTO

"BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA ETS"

TITOLO I

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo Settore") è costituita in forma associativa una Federazione denominata "BMW Motorrad FederClub Italia Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "BMW Motorrad FederClub Italia ETS" (di seguito denominata anche solo "Federazione").
2. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione della Federazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" o "Ente del Terzo Settore", sono condizionati all'iscrizione della Federazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. La Federazione è un ente senza scopo di lucro che raccoglie, a livello nazionale, l'adesione di tutte le associazioni che, una volta ammesse, assumono la denominazione di "BMW Motorrad Club" seguita dal nome del territorio di riferimento e/o altro elemento commemorativo.
4. È in facoltà della Federazione richiedere l'acquisto della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

ART. 2 SCOPO E ATTIVITÀ

1. La Federazione rappresenta l'ente nazionale di riferimento cui aderiscono i "BMW Motorrad Club", quali enti senza scopo di lucro i cui membri sono appassionati dei motoveicoli BMW.
2. La Federazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della promozione e diffusione della cultura dei motoveicoli BMW, della loro evoluzione tecnica e del loro mito.
3. La Federazione esercita in via principale le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
 - a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del citato articolo;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui alla lettera i) del citato articolo.
4. In particolare, per la realizzazione delle citate attività, la Federazione si propone:
 - il supporto e il coordinamento dell'attività dei "BMW Motorrad Club";

- Milano*
- la rappresentanza dei "BMW Motorrad Club" a livello istituzionale;
 - la promozione e l'organizzazione di iniziative turistiche di interesse sociale e culturale a favore dei propri Club associati;
 - la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e attività simili.

- Federazione*
5. La Federazione può, inoltre, esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale, sempreché siano secondarie e strumentali secondo i criteri ed entro i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea. Nel caso la Federazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nel bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ART. 3 DURATA - SEDE

1. La durata della Federazione "BMW Motorrad FederClub Italia ETS" è illimitata.
2. La Federazione "BMW Motorrad FederClub Italia ETS" ha la sua sede legale a Milano.

ART. 4 STEMMA FEDERALE - BANDIERA FEDERALE

1. Lo Stemma Federale e la Bandiera Federale saranno decisi dal Consiglio Direttivo, fermo restando che dovranno essere inderogabilmente rispettate le Linee Guida promulgate da "BMW Club & Community Management" e "BMW Clubs International Council" e da "BMW Clubs Europa", enti che supervisionano e garantiscono il corretto utilizzo del logo e/o del marchio BMW nell'ambito delle associazioni che riuniscono appassionati del brand a livello internazionale.

TITOLO II

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE

1. Possono proporre domanda di ammissione alla Federazione tutte le associazioni e enti senza scopo di lucro (nel prosieguo anche solo "Club") che condividono le finalità della Federazione e contino al loro interno un numero non inferiore a 30 (trenta) associati ordinari (detti anche "conducenti"), che posseggano motociclette a marchio BMW o associati aggiunti (detti anche "passeggeri"), che sono iscritti ai Club locali al pari degli associati ordinari.
2. La domanda di ammissione, presentata da parte dell'ente interessato alla Federazione, deve:
 - a) essere firmata dal Presidente di ogni ente, che ne abbia la legale rappresentanza, dovendo impegnare il Club rappresentato all'osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e regolamenti del Consiglio Direttivo della Federazione;

- b) contenere la dichiarazione attestante il benessere alla disponibilità di considerazione dell'ente, in caso di accettazione della relativa domanda di ammissione, rilasciata dalla Concessionaria BMW Motorrad o Officina Autorizzata BMW Motorrad individuata quale riferimento per le attività associative ed istituzionali dell'ente stesso, sita nella provincia ove risiede la maggioranza degli associati ovvero, in caso di parità del numero di associati presenti in più province, quello scelto tra le stesse province in ballottaggio dal Consiglio Direttivo dell'ente. Solo nel caso di inesistenza di una Concessionaria BMW Motorrad o di un'Officina Autorizzata BMW Motorrad da individuare secondo i criteri anzidetti, l'ente potrà riferirsi ad un'area confinante o comunque limitrofa alla propria provincia di riferimento, motivando formalmente tale necessità alla Federazione;
- c) contenere l'impegno dell'ente istante (i) ad adottare uno statuto conforme alla normativa di legge vigente nonché al presente Statuto della Federazione e suoi relativi regolamenti, e (ii) a rispettare le Linee Guida promulgate da "BMW Club & Community Management" e "BMW Clubs International Council" e da "BMW Clubs Europa", enti che supervisionano e garantiscono il corretto utilizzo del logo e/o del marchio BMW nell'ambito delle associazioni riconosciute ufficialmente dagli stessi a livello internazionale, ove compatibili con la normativa in materia di Terzo Settore e con il presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo della Federazione delibera sulle domande entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono pervenute, verificando che lo Statuto degli enti richiedenti l'ammissione sia coerente con le finalità istituzionali della Federazione medesima e che l'istanza sia corredata da tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione sull'ammissione dell'ente, come prevista al precedente comma 2.
4. Il Presidente della Federazione avrà cura di informare dell'accettazione o della non accettazione della domanda l'ente interessato. In caso di ammissione, la delibera è annotata nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e il Club sarà iscritto nel Libro degli associati. Il Presidente della Federazione deve motivare, entro 60 (sessanta) giorni, la deliberazione di non accettazione della domanda e comunicarla all'ente interessato.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Resta ferma la possibilità che la domanda di ammissione sia presentata più volte nel tempo fino a che non sia accolta, fermo restando la necessaria sussistenza dei requisiti e della presentazione dei documenti di cui al precedente comma 2.
6. L'accoglimento della domanda dà diritto all'ente associato di assumere, dal momento dell'avvenuta comunicazione, la qualifica di "BMW Motorrad Club" federato (di seguito denominato anche solo "BMW M.C.F."), seguita dal nome del territorio di riferimento e/o altro elemento commemorativo, e consente, pertanto, di associare alla propria denominazione il nome "BMW Motorrad".

7. La qualifica di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi della Federazione ed essere eletti negli stessi per il tramite dei propri legali rappresentanti;
- votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Federazione contribuendo a determinarne le scelte e gli orientamenti nel rispetto delle modalità e dei limiti dello Statuto e della normativa vigente;
- esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni della Federazione;
- versare la quota associativa, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo della Federazione entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno per l'anno successivo. La quota associativa deve essere versata alla Federazione entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.

3. Qualora la quota associativa annuale non venga pagata secondo le modalità di cui al precedente comma 2, il BMW M.C.F. ritardatario sarà invitato a versarne l'importo. Il BMW M.C.F. che sia in ritardo di oltre un anno nel pagamento delle quote nei confronti della Federazione verrà escluso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente Statuto.

4. La quota associativa annuale si intende per anno solare ed è indivisibile, intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

5. In caso di aumento della quota associativa annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, gli associati che non intendano aderirvi hanno il diritto a recedere dalla Federazione nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato e, dunque, la qualità di BMW M.C.F. si perde:

- a) per recesso: il BMW M.C.F. che intende recedere deve, pena l'inefficacia, comunicare il proprio recesso per lettera raccomandata a.r. o via PEC al Consiglio Direttivo della Federazione entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno o nel minor tempo stabilito dall'articolo 6, comma 5 del presente Statuto; il recesso ritualmente

e tempestivamente notificato avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e viene annotato dal Consiglio Direttivo nel libro degli associati;

- b) per decadenza: il Consiglio Direttivo della Federazione, qualora rilevi che un BMW M.C.F. risulti moroso nel versamento della quota associativa nei confronti della Federazione ai sensi del precedente articolo 6 nel corso dell'anno precedente inviterà il BMW M.C.F. ad adempiere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito, regolarizzando il proprio rapporto. Decorso detto termine, il BMW M.C.F. si considera automaticamente escluso;
- c) per esclusione: nel rispetto del principio di democraticità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea di deliberare l'esclusione di un associato, per i seguenti motivi: (i) violazione delle clausole statutarie, dei regolamenti interni o delle delibere adottate dagli organi associativi; (ii) appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato di beni o risorse appartenenti alla Federazione; (iii) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione alla Federazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con provvedimento motivato e comunicata, per iscritto, dal Consiglio Direttivo al socio interessato, entro dieci giorni dalla sua adozione.

ART. 8 RIAMMISSIONE

1. Gli associati BMW M.C.F. che abbiano cessato di appartenere alla Federazione per recesso, decadenza o esclusione, qualora intendano rientrarvi, possono ripresentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e dovranno versare nuovamente la quota associativa annuale.

TITOLO III

DEGLI ORGANI FEDERALI

ART. 9 ORGANI FEDERALI

1. Sono organi della Federazione "BMW Motorrad FederClub Italia":
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Presidente e il Vicepresidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. Tutte le cariche Federali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, neppure al rimborso delle spese anche se documentate e/o giustificate.

TITOLO IV

DELL'ASSEMBLEA FEDERALE DEGLI ASSOCIATI

ART. 10 DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione ed è composto dalla universalità degli associati denominati "BMW M.C.F." e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto tutti i BMW M.C.F. nella figura del loro legale rappresentante.
3. Ciascun BMW M.C.F. associato ha diritto di farsi rappresentare da altro BMW M.C.F. associato mediante regolare delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori assembleari ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. Le deleghe ad un BMW M.C.F. non possono essere più di 1 (una).
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto in forma elettronica, a condizione che tutti gli associati partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, mediante avviso, da recapitarsi a tutti i BMW M.C.F. almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei BMW M.C.F. per lettera, da recapitarsi a mezzo posta o posta elettronica.
3. L'Assemblea Ordinaria provvede:
 - a) all'esame ed alla approvazione del bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente e, ove previsto, del bilancio sociale di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative;
 - b) all'elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- d) a deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sugli eventuali contributi straordinari da richiedere ai singoli BMW M.C.F. associati;
- e) a deliberare sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati;
- f) previa proposta del Consiglio Direttivo, a deliberare sull'esclusione degli associati, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del presente Statuto;
- g) a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione della Federazione che sia sottoposto all'esame dell'Assemblea, ovvero a quanto inderogabilmente attribuito alla competenza dell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, qualora lo ritenga necessario, mediante avviso da recapitarsi a tutti i BMW M.C.F. associati almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei BMW M.C.F. associati per lettera, da recapitarsi a mezzo posta o posta elettronica.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) sulle modificazioni dello Statuto della Federazione;
 - b) su eventi eccezionali, tra i quali rientra l'ipotesi di trasformazione, fusione o scissione della Federazione;
 - c) sulla messa in liquidazione e scioglimento della Federazione.

ART. 13 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei BMW M.C.F. associati aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2. Trascorse 24 (ventiquattro) ore dall'ora stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei BMW M.C.F. associati presenti in proprio, per il tramite del proprio legale rappresentante, o per delega, deliberando a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti in proprio, per il tramite del proprio legale rappresentante, o per delega almeno due terzi dei BMW M.C.F. associati aventi diritto di voto.



4. Trascorse 24 (ventiquattro) ore dall'ora stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei BMW M.C.F. associati presenti in proprio, per il tramite del proprio legale rappresentante, o per delega.
5. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le seguenti maggioranze:
 1. per le delibere concernenti il punto a) dell'articolo 12, comma 3 del presente Statuto è sempre richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
 2. per le delibere concernenti i punti b) e c) dell'articolo 12, comma 3 del presente Statuto è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei BMW M.C.F. associati aventi diritto di voto.

ART. 14 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI BMW M.C.F.

1. L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri o da almeno un decimo dei BMW M.C.F. associati.
2. L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da un gruppo di almeno tre quarti dei BMW M.C.F.

ART. 15 VOTAZIONI

1. Ogni BMW M.C.F. associato ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale alla Federazione ai sensi dell'Articolo 6. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l'Assemblea o il Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l'Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i BMW M.C.F. presenti.
2. In caso di parità di voti, l'Assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione.

ART. 16 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra i rappresentanti dei BMW M.C.F. presenti o nominato fra terze persone.
2. I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Carlo Riccio

TITOLO V

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

ART. 17 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, ivi incluso il Presidente. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
3. Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna le cariche agli altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere esercitati dal Vicepresidente.
4. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica due anni e dopo due mandati, anche non consecutivi dalla data di originaria costituzione di BMW Motorrad FederClub Italia, non saranno più rieleggibili.
5. Qualora un membro eletto del Consiglio Direttivo decada dalla carica di Presidente del BMW M.C.F. di appartenenza continuerà a ricoprire la carica nel Consiglio Direttivo della Federazione sino al termine del mandato corrente, a condizione che lo stesso membro risulti ancora regolarmente associato al proprio BMW M.C.F. di appartenenza e che la perdita della carica di Presidente del BMW M.C.F. non sia stata conseguente alla comminazione di provvedimenti sanzionatori da parte della propria competente assemblea.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nella precedente Assemblea elettiva, i quali restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco della graduatoria dei candidati non eletti o loro indisponibilità, spetta all'Assemblea provvedere all'integrazione mediante elezione.
2. Qualora, nel corso dell'anno, il Consiglio Direttivo perdesse, per qualsiasi ragione, più della metà dei suoi membri, dovrà immediatamente essere convocata dal Presidente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio che sarà composto come previsto nel precedente articolo 17.
3. In caso di vacanza della carica di Presidente della Federazione, il Vicepresidente lo sostituirà sino alla scadenza del mandato in essere. Il nuovo Presidente verrà nominato

dal Consiglio Direttivo, tra i componenti eletti dall'Assemblea convocata per il rinnovo di quest'ultimo organo sociale, come previsto nel precedente articolo 17.

ART. 19 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera, da recapitarsi a mezzo posta o posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio o termine minore a dieci giorni in caso di comprovate necessità di urgenza.
3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto in forma elettronica, a condizione che tutti i Consiglieri possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 20 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vicepresidente.
3. Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2 del presente Statuto.

ART. 21 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione amministrativa e operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
2. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) provvede alla redazione del programma della Federazione, sulla base delle indicazioni ricevute dai BMW M.C.F. associati e delle linee approvate dalla Federazione;

- b) redige un Regolamento della Federazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento della Federazione;
 - c) predispone il bilancio d'esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
 - d) delibera sull'ammontare della quota associativa annuale;
 - e) delibera sull'ammontare degli eventuali contributi speciali dovuti dai BMW M.C.F. associati, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - f) decide sulle domande di ammissione alla Federazione degli associati;
 - g) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
 - h) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei BMW M.C.F. associati alle attività della Federazione;
 - i) delibera in merito agli oneri di spesa in relazione agli eventi ed alle manifestazioni previsti, nei limiti del patrimonio dell'ente;
 - j) nomina il Presidente della Federazione fra i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro che possano coinvolgere anche i BMW M.C.F. associati nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

ART. 22 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Federazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale e il compimento di tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica quanto gli altri componenti del Consiglio. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nel rispetto di quanto richiesto per la nomina dei componenti dell'organo ai sensi del presente Statuto.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio, provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni e firma i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei BMW M.C.F. associati.
4. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 23 SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Federazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Federazione.
4. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Federazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri sociali e contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
5. È possibile affidare i due incarichi di cui al presente articolo ad un unico Consigliere.

ART. 24 ORGANO DI CONTROLLO

1. Ove obbligatorio nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., è eletto dall'Assemblea un Organo di Controllo monocratico.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Federazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

ART. 25 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL RENDICONTO

ART. 26 PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio della Federazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 27 ESERCIZIO FEDERALE - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio della Federazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio Direttivo predispone anche il bilancio sociale che è redatto dall'Assemblea.

ART. 28 LIBRI SOCIALI

1. La Federazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

TITOLO VII

DELLO SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 29 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, adottato con le modalità previste dall'articolo 13 del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera in merito al patrimonio residuo che è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di Enti o Associazioni del Terzo Settore con finalità analoghe.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i BMW M.C.F. associati sulla validità, sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente Statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto federale instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra BMW M.C.F. e Federazione, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, verrà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto.
2. In caso di disaccordo circa la nomina dell'arbitro unico la controversia sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi dal presidente "pro-tempore" del Tribunale di Milano, il quale nominerà anche l'Arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello

stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione della nomina dell'Arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato.

3. Ove le parti contendenti siano tre o più, e non si raggiunga l'accordo circa la nomina dell'arbitro unico, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse, o, in difetto di accordo, entro venti giorni dalla data di richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente "pro-tempore" del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente, intimate le altre.
4. Il terzo arbitro nominato dai primi due o dal Presidente del Tribunale di Milano assume la Presidenza del Collegio.
5. Le comunicazioni circa la nomina degli arbitri devono avvenire mediante lettera raccomandata o notifica.
6. Appena accettata la nomina, l'arbitro o il Presidente del Collegio è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta) giorni per un tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo, l'arbitro o gli arbitri danno inizio al procedimento.
7. L'arbitro o gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto degli artt. 816 e seguenti del C.P.C. (Codice di Procedura Civile).
8. La sede dell'arbitrato è presso il presidente del collegio e/o scelto dall'arbitro unico o dagli arbitri.
9. L'arbitro o gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'accettazione o dall'ultima accettazione.
10. L'arbitro o gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo il principio della soccombenza.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., le disposizioni vigenti in materia e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Paolo Lencioni
Mario Lencioni

